



COMUNE DI RAVENNA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1ª CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO

ISTITUZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE DI CONCESSIONE DEI MERCATI - LEGGE N. 160/2019.

L'anno **2021** il giorno **ventisei** del mese di **Gennaio** alle ore **15:45**

in seguito a diramazione di appositi inviti, notificati nelle forme di legge e/o regolamento, si è svolto il Consiglio Comunale in video/audioconferenza, nel rispetto del disciplinare approvato con atto della Presidente del Consiglio Comunale P.G. n. 65207 del 08/04/2020.

Assume la presidenza Livia Molducci, Presidente del Consiglio .

Assiste dott. Paolo Neri, Segretario Generale .

Al momento della votazione dell'atto in oggetto, risultano presenti:

Assente	De Pascale Michele	Presente	Margotti Lorenzo
Presente	Alberghini Massimiliano	Presente	Minzoni Raoul
Presente	Ancarani Alberto	Presente	Molducci Livia
Presente	Ancisi Alvaro	Presente	Panizza Emanuele
Presente	Baldrati Idio	Presente	Perini Daniele
Presente	Barattoni Alessandro	Presente	Pompignoli Nicola
Presente	Campidelli Fiorenza	Presente	Quattrini Silvia
Presente	Casadio Michele	Presente	Rolando Gianfilippo Nicola
Presente	Distaso Michele	Presente	Sbaraglia Fabio
Presente	Francesconi Chiara	Presente	Strocchi Patrizia
Presente	Fрати Marco	Presente	Tardi Samantha
Presente	Gardin Samantha	Presente	Tavoni Learco Vittorio
Presente	Gatta Rudy	Presente	Turchetti Marco
Presente	Gottarelli Maria Cristina	Presente	Valbonesi Cinzia
Presente	Maiolini Marco	Presente	Vasi Andrea
Presente	Mantovani Mariella	Presente	Verlicchi Veronica
Presente	Manzoli Massimo		

La Giunta Comunale sottopone all'esame del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

Visti:

- l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone per l'istallazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al D.lgs 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti con regolamento da adottare dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446, ed il successivo comma 837 della medesima legge che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, è anch'esso disciplinato da apposito regolamento comunale;

Richiamati l'art. 1, comma 847, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.lgs 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni, e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

Considerato che:

- in un contesto ancora segnato dall'emergenza COVID, l'ANCI ha più volte chiesto la proroga al 2022, o la provvisoria facoltatività, dell'applicazione di questo nuovo canone unico;
- tali norme proposte dall'ANCI non sono state recepite nonostante le motivazioni fossero largamente condivise (es. alcune imperfezioni della norma che possono determinare incertezze applicative, necessità di coinvolgere nel dialogo anche le associazioni delle categorie produttive che in questa fase sono le maggiormente colpite dalla crisi economica a seguito pandemia, ecc);
- l'applicazione di questi nuovi canoni richiede l'introduzione di una disciplina regolamentare (comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019) per definire diversi aspetti essenziali per la sua applicazione, operazione estremamente complessa stante la varietà dei presupposti impositivi e la necessità di coinvolgere diversi Settori dell'Amministrazione Comunale, nonché l'esigenza di acquisire nuovi software gestionali (migrazione banche dati, inserimento parametri, coefficienti, tariffe, ecc.; elaborazione inviti al pagamento; gestione pagamenti tramite PagoPa; ecc.);

Rilevato quindi che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario istituire con deliberazione di natura regolamentare, ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 446/1997, e con decorrenza dalla medesima data, i canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti, da adottare entro il termine stabilito dalla legge;

Visti:

- l'art. 52 del D.lgs 15 dicembre 1997 n. 446, a mente del quale *"... le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, per cui *"... il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 13 gennaio 2021, previo parere favorevole della Conferenza Stato-città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023;

Ritenuto quindi necessario prevedere una disciplina transitoria nella applicazione dei nuovi canoni confermando, per ciò solo e provvisoriamente, da un lato le procedure di autorizzazione e concessione vigenti al 31 dicembre 2020 e dall'altro, ai fini della determinazione e quantificazione dei canoni di cui in premessa, le tariffe dei tributi e dei canoni vigenti al 31 dicembre 2020, salvo eventuale successivo conguaglio positivo o negativo, se dovuto;

Richiamato, infine, l'art. 9 – ter del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176, ed in particolare:

- il comma 2 ai sensi del quale “... *Al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già esonerate dal 1° maggio 2020 al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono esonerate, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ...*”;
- il comma 3 ai sensi del quale “... *In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già esonerati dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 181, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 837 e seguenti, della legge n. 160 del 2019 ...*”.

Vista la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla

trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non vanno quindi pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

Ritenuto, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, stante la necessità e l'urgenza di dare immediata applicazione alle disposizioni in essa contenute;

Tutto ciò premesso e considerato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'allegato parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti n. 2 del 18/01/2021 PG. n. 10726/2021;

Visto il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare n. 5 in data 22/01/2021;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dalla Dirigente del Coordinamento Controllo Economico Finanziario e Partecipazioni – Responsabile del Servizio Finanziario, in ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2), lett. f) del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Udita la relazione dell'Assessore/a competente;

D E L I B E R A

1. per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2021, con la presente delibera avente natura regolamentare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 del D.lgs n. 446/1997, il canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, approvando la specifica disciplina provvisoria;

2. di dare atto che, in via provvisoria, sono fatte salve e si applicano le procedure di rilascio delle concessioni e autorizzazioni vigenti al 31 dicembre 2020, contenute sia nel “Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4852/19 del 25.01.2001 a cui si fa espresso rinvio, sia nel “Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/12979 del 31.01.2008 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 22/22339 del 23.02.2012 e con delibera di C.C. 74/56897 del 07.04.2016, a cui si fa espresso rinvio, e sia nel vigente “Piano Generale degli impianti pubblicitari” approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 308/46986 del 07.06.2005 e successive modificazioni, da ultimo con delibera di G.C. n. 586/211510 del 24.11.2020, a cui si fa espresso complessivo e coordinato rinvio;

3. di dare altresì atto che:

a. si conferma senza soluzione di continuità il servizio delle pubbliche affissioni;

b. nelle more dell’approvazione, entro il termine previsto dalla legge, dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall’art. 1, comma 821 e comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, i medesimi canoni temporanei sono quantificati sulla base delle tariffe vigenti per l’anno 2020 così come previste e disciplinate dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie, fatto salvo eventuale successivo conguaglio positivo o negativo (se dovuto):

· *Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4852/19 del 25.01.2001;

· *Regolamento per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni*, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/12979 del 31.01.2008 e successive modificazioni;

· *Piano Generale degli impianti pubblicitari*, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 308/46986 del 07.06.2005 e successive modificazioni, da ultimo con delibera di G.C. n. 586/211510 del 24.11.2020;

· *Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 20.02.2007*, con cui sono state approvate le tariffe, vigenti anche per l’anno 2020, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

· *Delibera di Giunta Comunale n. 132 del 26.03.2019*, con cui sono state approvate le tariffe, vigenti anche per l’anno 2020, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni;

4. di stabilire, in considerazione del fatto che l’applicazione di questi nuovi canoni richiede da un lato l’introduzione di una disciplina regolamentare (comma 821 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019) per definire diversi aspetti essenziali per la sua

applicazione - operazione estremamente complessa stante la varietà e l'eterogeneità dei presupposti impositivi e la necessità di coinvolgere diversi Settori dell'Amministrazione Comunale - e dall'altro l'esigenza di acquisire nuovi software gestionali e definire l'attività operativa (software gestionali, migrazione banche dati, inserimento parametri, coefficienti, tariffe/valori, elaborazione inviti al pagamento, ecc.), come prima e unica scadenza per la riscossione dei canoni a carattere annuale il 31 ottobre 2021, termine entro il quale dovranno anche essere versati gli eventuali conguagli di cui al precedente punto 3.b. ;

5. di dare atto, inoltre, che il differimento del termine di pagamento del canone annuale ordinario al 31 ottobre 2021 ben si concilia con tutte le problematiche connesse alla situazione emergenziale determinatasi per effetto dell'epidemia da Covid-19 e della fortissima ricaduta economica e sociale su famiglie ed imprese del territorio, dovuta alle misure restrittive adottate dal Governo per tentare di arginare la diffusione del contagio, rientrando tra le azioni di sollievo finanziario a beneficio della comunità locale, ad integrazione di quanto già previsto con i provvedimenti finora emanati dal Governo centrale e dall'Amministrazione Comunale nel corso dell'anno 2020;

6. di dare altresì atto che le disposizioni della presente delibera avente natura regolamentare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52 del D.lgs n. 446/1997, avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione, nei termini di legge, del regolamento e dei provvedimenti definitivi in materia di tariffe, adottati dagli organi competenti e che per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;

7. di stabilire che, nel caso differimento *ex lege* dei nuovi canoni di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n. 160, al 2022, ovvero di introduzione della sola facoltà di adottare gli stessi già dal 2021, l'ente si riserva, sin da ora, di mantenere in essere, per l'anno 2021 e senza soluzione di continuità, le entrate di cui al D.lgs n. 507/1993, così come disciplinate dai relativi regolamenti e nella misura di cui alle delibere tariffarie in essere al 31.12.2020;

8. di trasmettere la presente delibera a Ravenna Entrate SpA per i provvedimenti di competenza.

LA/IL PRESIDENTE

apre la discussione:

OMISSIS

a seguito della quale, come evincesi da verbale di seduta cui si fa espresso rinvio, nessun altro avendo chiesto la parola, passa alla votazione che avviene in forma palese e per appello nominale col seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 32

VOTANTI: 20

ASTENUTI: 12 ALBERGHINI MASSIMILIANO (Gruppo Alberghini) ANCARANI ALBERTO (Forza Italia) ANCISI ALVARO (Lista per Ravenna) GARDIN SAMANTHA (Lega Nord) MAIOLINI MARCO (Gruppo Misto) MANZOLI MASSIMO (Ravenna in Comune) PANIZZA EMANUELE (Gruppo Misto) POMPIGNOLI NICOLA (Lega Nord)

ROLANDO GIANFILIPPO NICOLA (Lega Nord) TARDI SAMANTHA (Cambiera')
TAVONI LEARCO VITTORIO (Lega Nord) VERLICCHI VERONICA (La Pigna)
VOTI FAVOREVOLI: 20
VOTI CONTRARI: 0

Indi la/il Presidente proclama l'esito della votazione, per effetto della quale la presente proposta di deliberazione è approvata.

La/Il Presidente, viste le motivazioni sopra esposte e data l'urgenza di provvedere in tempi brevi agli adempimenti successivi, propone all'Assemblea di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e l'Assemblea con votazione palese e per appello nominale approva la proposta con il seguente risultato:

CONSIGLIERI PRESENTI: 32 VOTANTI: 20
ASTENUTI: 12 ALBERGHINI MASSIMILIANO (Gruppo Alberghini) ANCARANI
ALBERTO (Forza Italia) ANCISI ALVARO (Lista per Ravenna) GARDIN SAMANTHA
(Lega Nord) MAIOLINI MARCO (Gruppo Misto) MANZOLI MASSIMO (Ravenna in
Comune) PANIZZA EMANUELE (Gruppo Misto) POMPIGNOLI NICOLA (Lega Nord)
ROLANDO GIANFILIPPO NICOLA (Lega Nord) TARDI SAMANTHA (Cambiera')
TAVONI LEARCO VITTORIO (Lega Nord) VERLICCHI VERONICA (La Pigna)
VOTI FAVOREVOLI: 20
VOTI CONTRARI: 0

La/Il Presidente proclama la immediata eseguibilità della deliberazione.

Visto il verbale protocollo n. 16953/2021 relativo alla seduta n° 3 di Consiglio Comunale del 26/01/2021

SEGRETARIO GENERALE

dott. Paolo Neri

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii)